SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1637-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FINOCCHIARO)

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Interno

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero finanze - Personale militare)

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che il Governo propone con il disegno di legge incrementa gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza e stabilisce le procedure concorsuali per la copertura dei nuovi posti di organico. L'incremento è previsto in misura — per la verità — strettamente contenuta, stante l'aggravarsi dei compiti della Guardia di finanza per la prevenzione e repressione della criminalità economica, della evasione fiscale, infine della criminalità economica organizzata di tipo mafioso.

Con questo incremento, infatti, la Guardia di finanza dovrà far fronte particolarmente al maggiore sforzo che è richiesto dalle recenti disposizioni in materia fiscale, potenziando i nuclei di polizia tributaria; dovrà, più in generale, adeguarsi alla recrudescenza dei fenomeni di criminalità sopra ricordati, tenendo conto anche dell'avvenuta riduzione dell'orario di servizio normale settimanale da 42 a 40 ore, conseguente all'attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In presenza di queste accresciute esigenze l'incremento di 40 ufficiali, di 400 sottufficiali e di 600 militari di truppa appare al relatore — come si è detto — abbastanza limitato, e la Commissione ha condiviso questa opinione.

Le procedure di copertura dei maggiori organici mediante concorsi straordinari sono apparse idonee e opportune al fine di poter disporre sollecitamente di personale militare qualitativamente ben preparato, tenendo conto dei tempi lunghi che oggi sono richiesti per la sua formazione.

La 1ª Commissione con il suo parere ha chiesto che vengano indicati i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare (prevista all'articolo 4, comma 3) inerente alle modalità di svolgimento dei concorsi e ai requisiti per parteciparvi: il relatore ha ritenuto di dover ottemperare a questa esigenza presentando un emendamento, che è stato accolto dalla 6ª Commissione, unitamente ad una modifica delle note alle tabelle 1 e 2 per far slittare di un anno i termini riguardanti alcune promozioni, constatata la impossibilità, ormai, per il Corpo, di provvedere in tempo utile secondo le scadenze previste nel testo del Governo.

Raccomando quindi l'approvazione del provvedimento del Governo, nel testo modificato dalla 6ª Commissione, su conforme mandato della Commissione stessa.

FINOCCHIARO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

27 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che sia riformulato l'articolo 4, comma 3, nella parte relativa al decreto presidenziale che fissa le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi: detta disposizione va infatti specificata, indicando chiari criteri direttivi per l'esercizio della potestà regolamentare ivi prevista.

Valuti inoltre la Commissione di merito la opportunità della istituzione di scuole di formazione nelle regioni del Centro-Sud.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

26 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

sottufficiali n. 17.631;

militari di truppa n. 34.300.

Art. 3.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 4.

1. Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di età non superiore ad anni trenta, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

Art. 2.

1. *Identico*:

a) *identica;*

b) *identica.*

Art. 3.

1. *Identico.*

Art. 4.

1. *Identico*:

a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di età non superiore ad anni trenta, i quali:

(Segue: *Testo del Governo*)

b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

2) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

3) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, che non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di « eccellente » o giudizi equivalenti.

2. I concorsi di cui alla lettera *a*) del precedente comma 1 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze; quelli di cui alla lettera *b*), con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

3. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualità fisiche, morali, culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza.

4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

5. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e

(Segue: *Testo del Governo*)

2. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui alla precedente lettera *a*).

4. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

servizio del Corpo nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.

6. Per gli aspiranti ammessi al concorso per vicebrigadieri gli esami consistono in una prova scritta costituita da risposte sintetiche ad un questionario articolato in:

a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;

b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti da programmi indicati nel bando di concorso.

7. La composizione della commissione giudicatrice, i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le modalità di formazione della graduatoria sono stabiliti nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro delle finanze per i concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 1 e con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza per quelli della lettera *b*) dello stesso comma 1.

8. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 1.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) i vicebrigadieri in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

5. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

Art. 5.

L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente:

« La Scuola di polizia tributaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione, degli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

Art. 5.

1. *Identico*:

« Art. 2. - La Scuola di polizia tributaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Identico.

Identico. »

Art. 6.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	18	1 o 2 (*b*)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	62	4 o 5 (*c*)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti 2 anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (*e*)	322	12 (*d*)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	167	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	545	41	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	550	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Dal 1986 ciclo di cinque anni: due promozioni nel primo anno ed una promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.
(*c*) Dal 1986 ciclo di tre anni: cinque promozioni nel primo e nel secondo anno e quattro promozioni nel terzo anno.
(*d*) Le dodici promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1988.
Per il 1986 ed il 1987 le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero di 13.
(*e*) I periodi — inferiori ai due anni — trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.
(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Identico.					
Identico.					
Identico.					
Identico.					
Identico.					
Identico.					
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	550	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—

(*a*) *Identica.*
(*b*) *Identica.*
(*c*) *Identica.*
(*d*) Per il 1987 ed il 1988 le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero di 13.

(*e*) *Identica.*

(*f*) *Identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Colonnello	61	62	62
Tenente colonnello . .	318	320	322
Maggiore	165	166	167
Capitano	533	539	545
Tenente e sottotenente .	542	546	550

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986 e 1987 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo tenente colonnello già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1986 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

b) a maggiore: una promozione ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986, 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986 qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo capitano già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Colonnello	60	61	62
Tenente colonnello . .	318	320	322
Maggiore	165	166	167
Capitano	533	539	545
Tenente e sottotenente .	542	546	550

Identico:

a) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1987, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1987, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo tenente colonnello già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1987 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1987 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

(*b*) *identica*.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA 3

Categoria	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Sottufficiali . . .	17.364	17.497	17.631
Militari di truppa . .	33.900	34.100	34.300

(Segue: ***Testo proposto dalla Commissione***)

TABELLA 3

Identica.